



COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO

CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione Nr. **9** del **10/09/2024**

Oggetto: *Costituzione e utilizzo del fondo delle risorse decentrate per il personale dirigente, anni 2010-2023. Determinazioni correttive e indirizzi per la costituzione del nuovo Fondo decentrato anno 2024*

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **dieci** del mese di **settembre** alle ore **13,30** nella sede Comunale il **Dott. Filippo SANTARELLI**, nominato con decreto del Prefetto della Provincia di Roma prot. nr. 309406/2024 del 06/08/2024 Commissario Prefettizio del Comune di Fonte Nuova, ha adottato l'allegato atto.
Assiste il Segretario Comunale FRANCESCO ROSSI.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

- Vista la presente proposta di deliberazione;
- Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art. 49, co 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000

DELIBERA

1. Di approvare la proposta allegata;
2. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 29.04.2024 è stato approvato il rendiconto di gestione 2023;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 30.11.2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 21.12.2023 è stato approvato il bilancio di previsione 2024-2026
- in data 17 dicembre 2020 è stato sottoscritto il CCNL per il personale dirigente del comparto Funzioni Locali, poi rinnovato, anche per gli aspetti retributivi, dall'ultimo CCNL della medesima area dirigenziale del 16 luglio 2024;
- entrambi recano importanti novità disciplinatorie sugli aspetti di regolazione sia giuridica che economico-finanziaria dei rapporti di lavoro; tra le altre disposizioni, rilevano – con carattere di particolare urgenza applicativa – quelle dettate in tema di costituzione del fondo in oggetto, con effetto a regime dall'anno 2024 (art. 39 del suddetto CCNL 16/07/2024);
- come già accaduto in occasione di tutti i precedenti rinnovi contrattuali, il nuovo fondo trova alimentazione di base (storicizzata) nelle consistenze derivanti dall'applicazione delle antecedenti disposizioni contrattuali collettive nazionali;
- questa Amministrazione, peraltro, è di recente costituzione e la sua attività istituzionale e amministrativa ha avuto effettiva attivazione dall'esercizio 2002; l'assenza di precedenti dati storici di costituzione del fondo, pertanto, ha comportato l'applicazione di quanto a suo tempo recato dall'art. 26, comma 3, ultimi due periodi, del CCNL della dirigenza del 23 dicembre 1999, ove si legge che: *"... gli enti, nell'ambito della programmazione ... dei fabbisogni ... , valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla rimodulazione e nuova graduazione delle funzioni dirigenziali direttamente coinvolte nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio con conseguente adeguamento delle disponibilità del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato. Analoga disciplina si applica agli enti, anche di nuova istituzione, che istituiscano per la prima volta posti di qualifica dirigenziale nella dotazione organica"*;
- al fine di procedere ad una ricognizione puntuale dei fondi degli esercizi precedenti, con determinazione dirigenziale n. 802 del 26.06.2023, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si procedeva ad affidamento diretto per acquisire il supporto tecnico per la ricostruzione dei fondi;

In merito a quanto sopra, si rileva che:



COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

- la verifica di computo, anche in via retroattiva, costituisce attività di autotutela in caso di eventuale rilevazione di discrasie e difformità applicative dei diversi istituti, come sostenuto, del resto, dalla stessa ARAN (cfr. parere RAL-499-15B1, recentemente confermato con ARAN nota 14280/2018 inviata a un ente istante);
- in particolare, tale attività è principalmente propria delle voci afferenti alla parte del fondo soggetta a stanziamento obbligatorio ai sensi di CCNL secondo dinamiche costitutive a dinamica predefinita;
- l'opportunità di verificare il processo di costituzione del fondo trova poi ulteriore motivazione nell'intervento operato dal legislatore con le disposizioni recate dall'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010, ai sensi del quale (nel testo a regime risultante dalle successive modifiche e integrazioni): *“A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, ... non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.”*; ciò implica – a maggior ragione – una corretta verifica dello stanziamento complessivo pregresso, finalizzata ad assicurare la giusta determinazione – a regime – delle risorse di cui si tratta;
- tale regime riduttivo è stato poi imposto anche per l'anno 2016 dal comma 236 dell'articolo unico della legge n. 208/2015, che ha previsto: *“... a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”*;
- con l'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, infine, il legislatore ha abrogato detto regime di taglio con decorrenza dall'anno 2017, statuendo che la quantificazione delle risorse stanziare nel 2016, dopo la riduzione di cui sopra operata per legge, costituiscono limite massimo per i successivi esercizi, fatti salvi i soli incrementi derivanti dal finanziamento delle successive tornate contrattuali nazionali;
- in merito al limite legale di finanziamento fissato al 2010 e alla facoltà di ricostruire il computo pregresso di alimentazione del fondo, si è anche espressa la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti della Lombardia (deliberazione n. 664/2011), la quale – sulla premessa che il comune istante, alla fine del 2010, *“... aveva provveduto “ora per allora” alla ricostituzione dei vincoli contrattuali concernenti il periodo 1999/2009 per quanto concerne il personale direttivo e 1996/2009 con riferimento al personale dirigenziale”* senza concludere, nello stesso termine, il processo contrattuale decentrato di utilizzo delle risorse – ha espresso l'avviso secondo il quale *“... il legislatore ha expressis verbis ritenuto di delimitare l'entità dei rinnovi contrattuali solo per gli anni successivi al 2010, per di più ancorando la determinazione dei livelli remunerativi all'anno solare 2010, utilizzando gli atecnici concetti di “spettanza” e “destinazione” che (prescindendo dalla classificazione*



COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

della fase erogativa della spesa secondo la ripartizione propria della contabilità pubblica) evidenziano la correlazione alle prestazioni lavorative rese nell'anno di riferimento. Del resto, la conferma a tale impostazione è data dalla circostanza che il legislatore ha escluso ... la rilevanza dell'eventuale corresponsione di arretrati sinanco ai fini della determinazione delle retribuzioni legittimamente attribuibili nel corso degli anni 2011, 2012 e 2013. Peraltro, laddove lo stesso legislatore avesse voluto estendere l'applicazione del tetto di spesa agli emolumenti relativi ad anni anteriori al 2011, lo avrebbe fatto in modo esplicito, come in altre disposizioni del medesimo decreto ... Ne deriva che proprio la ventura definizione degli accordi contrattuali assumerà rilievo ai fini della quantificazione del limite rappresentato dall'anno 2010, cui la normativa in esame ha inteso ancorare il tetto di spesa. Resta inteso che detta definizione, al fine di evitare una sostanziale elusione dei precetti normativi di contenimento, dovrà attenersi ai presupposti di legge, e in particolare: i) quanto al trattamento fondamentale, al rispetto dei criteri determinati nella contrattazione collettiva per gli enti locali; ii) quanto agli elementi incentivanti, all'osservanza dei controlli in materia di contrattazione integrativa previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”;

- la materia di cui si tratta costituisce, come si vede, uno degli ambiti di più alta complessità amministrativa, contabile e gestionale, in particolare per le amministrazioni di questo comparto;
- ciò ha indotto il legislatore, prima, a intervenire con l'art. 4 del D.L. n. 16/2014 e il Governo della Repubblica, poi, con specifici e peculiari atti interministeriali d'interpretazione della norma medesima; quest'ultima prevede espressamente che “Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli.”;
- in seguito all'emanazione della norma, come si è detto, è intervenuto il Governo mediante specifica circolare interministeriale a firma dei Ministri per gli Affari Regionali e le Autonomie, per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e dell'Economia e delle Finanze (prot. 60/GAB), la quale, nel rilevare la complessità delle questioni interpretative delle norme di contratto e la diffusa azione ispettiva posta in essere dal MEF, ha demandato ad apposito comitato temporaneo – espressione delle amministrazioni centrali, regionali e locali – la formulazione di proposte interpretative e/o normative e/o di indirizzo applicativo, volte ad agevolare la corretta lettura delle disposizioni in parola. In attuazione di tale mandato e sulla scorta del lavoro svolto dal nominato comitato temporaneo, è quindi stato emanato apposito atto interministeriale di Governo (Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. DAR 10946 del 8/12 agosto 2014), sottoscritto dagli stessi Ministri previa approvazione della Conferenza Unificata (Stato/Regioni/Autonomie), volto ad offrire detto contributo interpretativo, al quale si fa rimando per il dettaglio;
- tra i principali passi ermeneutici offerti dal Governo in tale sede, si evidenziano i seguenti:
al punto “4. Indicazioni operative”



COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

“Tutti gli enti destinatari della norma sono tenuti a verificare ... se i propri fondi siano stati costituiti correttamente, nel rispetto di dei limiti finanziari derivanti da norma di legge o pattizie ... In caso contrario, sono tenuti ad attivare le procedure di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 4 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16.”;

- *“È in ogni caso sempre esclusa, nell’applicazione dei primi tre commi dell’art. 4 in commento, la possibilità di procedere alla ripetizione dell’indebito direttamente sui dipendenti.”;*
- costituisce pertanto interesse dell’Ente, in ragione della notevole complessità di quanto sopra sintetizzato, assicurare che la consistenza del fondo sia correttamente calcolata, al fine di verificare la regolarità dell’azione amministrativa pregressa e la regolarità applicativa del nuovo CCNL economico e normativo;

Considerato, altresì, quanto recato dall’art. 33, comma 2, ultimo periodo, del D.L. n. 34/2019, ove si legge: *“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa..., prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”;*

Preso atto di quanto espresso dal MEF-RGS sulla suddetta disposizione di legge (nota di risposta a Roma Capitale MEF-RGS - Prot. 12454 del 15/01/2021 – U): *“Al riguardo, si fa presente che la recente normativa in materia di regole assunzionali all’articolo 33, commi 1, 1-bis e 2 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, con riferimento alle regioni a statuto ordinario, alle province e città metropolitane ed ai comuni, consente alle amministrazioni di assumere personale, superando gli attuali vincoli assunzionali in favore di un meccanismo basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa per il personale. Le nuove assunzioni a tempo indeterminato disposte in applicazione di tale normativa danno luogo alla corresponsione dei trattamenti retributivi fondamentali ed accessori che, unitamente agli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, contribuiscono alla spesa di personale delle amministrazioni interessate. Poiché la retribuzione accessoria è soggetta alla verifica del limite disposto dall’articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al fine di evitare che le nuove assunzioni si traducano in una penalizzazione della retribuzione accessoria del personale già in servizio, ciascuna delle norme sopra richiamate prevede che il predetto limite sia adeguato, in aumento in conseguenza di assunzioni aggiuntive rispetto al personale in servizio alla data del 31.12.2018, ovvero in diminuzione, in corrispondenza di cessazioni di personale, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite della retribuzione accessoria registrato nell’anno 2018.”;*

Rilevata quindi la necessità di incrementare il fondo in relazione all’assunzione di un secondo dirigente in data 1° febbraio 2023, rispetto all’unico in servizio al 31/12/2018;

Visto il protocollo n. 32167 del 05/09/2024 con il quale l’ente ha assunto i prospetti tecnici di calcolo per la determinazione del Fondo risorse decentrate del personale dirigente;

Dato atto che:

- i competenti uffici hanno prodotto l’allegata documentazione rappresentativa dell’opera amministrativa come meglio descritta “Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria”



COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

- tale documentazione riporta i riferimenti normativi, di legge e di CCNL, che costituiscono le fonti di alimentazione delle risorse del fondo di cui si tratta;

Preso atto che:

- sull'allegata opera di costruzione del fondo, gli uffici competenti hanno redatto una relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, pure allegata, atta a sostenere le motivazioni giuridico-amministrative che costituiscono il fondamento dell'azione di regolarizzazione e costituzione del fondo intrapresa e portata a effetto in questa sede;
- detta relazione evidenzia, tra l'altro, che:
 - sono state verificate le basi di calcolo annuali e i dati del personale dirigente necessari alla determinazione pluriennale del computo, assicurando i tagli delle consistenze previsti dalla legge negli anni dal 2011 al 2014 e nell'anno 2016;
 - la consistenza del fondo 2024 appare quindi rispondere alle norme di legge e di CCNL succedutesi nel tempo, sino a quelle recate dal nuovo CCNL sopra rammentato;
 - attesa l'assenza di maggiori spese rispetto alle consistenze corrette dei fondi annuali, non sussistono i presupposti applicativi di percorsi di rientro finanziario ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 16/2014 e ss.mm.ii.;

Dato atto che:

- la determinazione del fondo, anche a regime dal corrente esercizio 2024, è comprensiva dell'importo di cui all'art. 39, comma 3, del CCNL area della Dirigenza Funzioni Locali del 16/07/2024, ai sensi del quale: *"In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui all'art. 57, comma 2, lett. e) del CCNL 17.12.2020, di una misura non superiore allo 0,22% del monte salari 2018, relativo ai dirigenti di cui alla presente sezione."*;
- tale integrazione deve intendersi autorizzata, posta la capienza di bilancio, in questa sede deliberativa;

Considerato, ancora, che:

- le retribuzioni di posizione dei Settori sono ancora quelle a suo tempo determinate con deliberazione della Giunta Comunale n. 19/2010;
- ai sensi dell'art. 54, commi 4 e 5, del CCNL area dirigenza Funzioni Locali del 17/12/2020: *"4. L'importo annuo lordo della retribuzione di posizione, comprensivo di tredicesima mensilità, stabilito per tutte le posizioni dirigenziali coperte alla data del 1/1/2018, è incrementato, con decorrenza dalla medesima data del 1°/1/2018, di un importo annuo lordo, comprensivo di tredicesima, pari a € 409,50. (...) 5. Gli enti, nei limiti delle risorse del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, possono adeguare il valore della retribuzione delle posizioni dirigenziali non coperte alla medesima data tenendo conto degli incrementi risultanti dall'applicazione del comma 4."*;



COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

- analogamente, ai sensi dell'art. 39, commi 4 e 5, del CCNL area dirigenza Funzioni Locali del 16/07/2022: *"4. L'importo annuo lordo della retribuzione di posizione di cui al medesimo art. 54 del CCNL del 17.12.2020, comprensivo di tredicesima mensilità, stabilito per tutte le posizioni dirigenziali coperte alla data del 31/12/2018, è incrementato, con le decorrenze sotto indicate, dei seguenti importi mensili lordi per tredici mensilità: - dal 1° gennaio 2020 di € 36,00; - rideterminato dal 1° gennaio 2021 in € 60,00. (...) 5. Gli enti, nei limiti delle risorse del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, possono adeguare il valore della retribuzione delle posizioni dirigenziali non coperte alla medesima data tenendo conto degli incrementi risultanti dall'applicazione del comma 4."*;
- nelle date di cui sopra risulta coperta la sola posizione di dirigente del Settore III Tecnico-Urbanistico-Ambientale, quindi destinataria di detti incrementi per effetto dei CCNL di riferimento;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 24, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, *"La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità e ai risultati conseguiti. La graduazione delle funzioni e responsabilità ai fini del trattamento accessorio è definita (...) con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni o enti (...)"*;
- le risorse del fondo, come ricostruito in questa sede deliberativa, appaiono capienti;
- appare opportuno che i suddetti adeguamenti, predefiniti dai suddetti CCNL e ivi facoltizzati anche per le posizioni che risultavano scoperte alle date della loro introduzione, siano assegnati anche alle altre posizioni dirigenziali previste nella macrostruttura dell'Ente, così da assicurare un'equa e paritetica politica di determinazione delle retribuzioni di posizione esistenti, salve future nuove determinazioni sulla graduazione delle stesse in relazione allo sviluppo dei livelli di complessità e responsabilità nel tempo intervenuti;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 19 del 04.02.2010, di graduazione delle posizioni dirigenziali, i cui valori sono così rideterminati:



COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

posizione	fascia	fascia retributiva di posizione	incremento art. 54, comma 4, CCNL 2016-2018	incremento art. 37, comma 4, CCNL 2019-2021	valori di posizione rideterminati
Settore 1 Affari Generali	2 ^a	35.000,00	409,50	780,00	36.189,50
Settore 2 Economico-Finanziario	2 ^a	35.000,00	409,50	780,00	36.189,50
Settore 3 Area Tecnica Unica	1 ^a	40.000,00	409,50	780,00	41.189,50

Acquisito il parere tecnico favorevole nonché l'attestazione di copertura finanziaria da parte del Dirigente del Settore II Economico-Finanziario, il quale ha provveduto all'istruttoria del presente atto in attuazione dell'obiettivo 005_0005 inserito nel PIAO 2024 (sezione Piano della Performance), approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 7 febbraio 2024, denominato "Istituzione fondo contrattazione decentrata dirigenti";

Acquisiti i pareri previsti dall'art. 49, co. 1 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 che si allegano alla presente deliberazione;

DELIBERA

1. di approvare e adottare la verifica di cui all'oggetto sul fondo dell'area dirigenziale, dal 2010 al 2023, come da allegati al presente atto, recanti i prospetti tecnici di computo;
2. di dare mandato al Dirigente competente di costituire con proprio atto gestionale il fondo decentrato per l'anno 2024;
3. di prendere atto della relazione illustrativa e tecnico-finanziaria posta in allegato alla presente deliberazione;
4. di adeguare, per le motivazioni di cui alle premesse, i valori retributivi di posizione dei ruoli dirigenziali non coperti alle date di decorrenza degli adeguamenti previsti dai CCNL 2016-2018 e 2019-2021, con decorrenza dal presente esercizio e come di seguito specificato (importi lordi per i Dirigenti, al netto degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'Ente) e pertanto i valori di posizione di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 19/2010 si intendono così modificati:



COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

posizione	fascia	fascia retributiva di posizione	incremento art. 54, comma 4, CCNL 2016-2018	incremento art. 37, comma 4, CCNL 2019-2021	valori di posizione rideterminati
Settore 1 Affari Generali	2 ^a	35.000,00	409,50	780,00	36.189,50
Settore 2 Economico-Finanziario	2 ^a	35.000,00	409,50	780,00	36.189,50
Settore 3 Area Tecnica Unica	1 ^a	40.000,00	409,50	780,00	41.189,50

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000.



COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario Generale
F.to Dott. Francesco ROSSI

Il Commissario Prefettizio
F.to Dott. Filippo SANTARELLI

Prot. N.

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene affissa oggi, per la pubblicazione, all'Albo Pretorio Comunale per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267);

Dalla Residenza Comunale, li 11-09-2024

Il Segretario Generale
F.to ROSSI FRANCESCO

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale e, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi dal 11-09-2024 al ed è divenuta esecutiva il giorno , perchè decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione(art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267).

Dalla Residenza Comunale, li

Il Segretario Generale
F.to ROSSI FRANCESCO